



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Provincia di Pistoia

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 29 DEL 29-04-2025

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2025
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque** e questo giorno **ventinove** del mese di **Aprile**, alle ore **17:30**, presso la Sala Consiliare palazzo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **SANDRA ROMAGNANI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**

Componente	Presente	Assente
MARMO LUCA	X	
BUONOMINI GIACOMO	X	
MUCCI LORENZO	X	
NARDINI FILIPPO		X
LOCOROTONDO MONIA		X
PIERAZZI ANDREA	X	
ROMAGNANI SANDRA	X	
GIOVANNINI GIANCARLO	X	
DUCCI TANIA NICOLE	X	
DEL RE FRANCO	X	
LORI RINO	X	
VENTURI CHIARA		X
VIVARELLI CARLO	X	

Numero totale **PRESENTI**: 10 – **ASSENTI**: 3

Sono presenti gli Assessori Esterni **ALICE SOBRERO – CLIO CINOTTI**.

Partecipa all'adunanza il **VICE SEGRETARIO** DOTT. **GIULIA TESI** che provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **GIANCARLO GIOVANNINI - TANIA NICOLE DUCCI - RINO LORI** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che *“gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Ricordato che

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 2021 (cd. di “Milleproroghe”) convertito nella legge n. 15 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui sopra coincide con quella per la deliberazione del bilancio di previsione;
- la delibera 363/2021 allegato A di Arera stabilisce che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale;

Richiamata in proposito al propria precedente deliberazione n° 43 del 30 maggio 2022 con la quale si provvedeva a prendere formalmente atto della documentazione trasmessa dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO TOSCANA CENTRO data 24.5.2022, pervenuta al protocollo dell' Ente al n° 8661 avente ad oggetto l'approvazione del PEF 2022 2025 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per i comuni della Concessione ALIA Servizi Ambientali spa;

Preso atto che in data 16.4.2024 è pervenuta al protocollo dell' Ente al n° 6888, da parte dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO TOSCANA CENTRO, la documentazione relativa all'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025 per i Comuni della gestione Alia Servizi Ambientali spa;

Riscontrato che relativamente al Comune di San Marcello Piteglio i costi contenuti nel PEF 2022 2025 da coprire con tariffa hanno avuto la seguente evoluzione:

anno 2022 : € 1.917.449,00

anno 2023 : € 2.046.918,00

anno 2024 : da € 2.158.875,00 a € 2.180.149,00

anno 2025 : da € 2.027.360,00 a € 2.319.669,00

Tenuto conto che con deliberazione consiliare n° 18 del 30.4.2020 è stato approvato il nuovo Regolamento TARI in vigore dal 1° gennaio 2020;

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano la TARI dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Rilevato che la TARI, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Visti i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;

Preso atto che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1 della Legge 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visti i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- proposta tariffaria per l'anno 2025 elaborata sulla base dei costi risultanti dal PEF a carico delle utenze

domestiche e non domestiche;

- prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2025;
- prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2025;

Dato atto che la tariffa proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale TARI;

Accertato che la proposta tariffaria 2025 predisposta dall'Ufficio comunale, oltre ad essere conforme rispetto a tutti i parametri definiti dal d.P.R. 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

Ritenuto:

di dover approvare le tariffe TARI vigenti per l'anno 2025 in misura tale da coprire i costi contenuti nel suddetto PEF 2025;

di confermare per l'anno 2025 le seguenti riduzioni massime da applicare alla categoria Utenze domestiche parte fissa e parte variabile - limitatamente ai locali dell'abitazione di residenza e relative pertinenze dei nuclei familiari residenti nel comune di San Marcello Piteglio legate all'indicatore economico equivalente ISEE :

Indicatore ISEE	Quota di riduzione
fino a €. 6.000,00	riduzione del 100%
Da €. 6.000,00 a €. 15.000,00	riduzione del 50%
Da €. 15.000,00 a €. 25.000,00	riduzione del 25%
Oltre €. 25.000,00	nessuna riduzione

Richiamati l'articolo 57 bis del D.L. 124/19, il D.P.C.M. 21.1.2025 n° 24 e la deliberazione ARERA n° 133/2025/R/RIF 1 aprile 2025 che disciplinano il riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;

Verificato che sull'argomento non sono ancora stati emanati precisi criteri applicativi per cui si ritiene di conferire mandato alla Giunta comunale affinché, qualora necessario, possa rimodulare le agevolazioni tariffarie legate al reddito ISEE in coerenza con il bonus sociale di cui al punto precedente;

Preso atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall'Ente, relativamente al provvedimento in oggetto si attesta:

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 in particolare l'art. 42;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Lgs. nr. 267/2000;

Udito l'intervento dell'Assessore **Giacomo Buonomini**, "OMISSIS" contenuto integralmente nel file audio allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Considerato che non ci sono richieste di intervento la **Presidente Sandra Romagnani** pone ai voti l'argomento di cui all'oggetto;

La votazione dell'argomento, espressa in forma palese consegna il seguente risultato:

PRESENTI n. 10

VOTANTI n.10

FAVOREVOLI n. 7

CONTRARI n.3 Consigliere Carlo Vivarelli del Gruppo di minoranza “Cambiare” e Consiglieri Franco Del Re e Rino Lori del Gruppo di minoranza “Prospettiva Futuro”

ASTENUTI //

DELIBERA

Di richiamare e fare proprie tutte le premesse del presente provvedimento.

Di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'allegato 2 alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale.

Di approvare per l'anno 2025 le tariffe TARI di cui alla tabella allegata al presente atto.

Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applicano:

a) il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pistoia pari al 5%;

b) le due componenti perequative previste dalla Delibera ARERA n° 386/2023/destinate ad alimentare presso la cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) due fondi a copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti pescati accidentalmente (€ 0,10 anno per utenza) e delle agevolazioni alle zone colpite da calamità (€ 1,5 anno per utenza);

Di confermare per l'anno 2025 come segue le riduzioni massime da applicare alla categoria Utenze domestiche parte fissa e parte variabile - limitatamente ai locali dell'abitazione di residenza e relative pertinenze dei nuclei familiari residenti nel comune di San Marcello Piteglio legate all'indicatore economico equivalente ISEE :

Indicatore ISEE	Quota di riduzione
fino a € . 6.000,00	riduzione del 100%
Da € . 6.000,00 a € . 15.000,00	riduzione del 50%
Da € . 15.000,00 a € . 25.000,00	riduzione del 25%
Oltre € . 25.000,00	nessuna riduzione

Di dare mandato alla Giunta comunale affinché sia autorizzata a rimodulare le agevolazioni legate all'indicatore economico equivalente ISEE per renderle coerenti con il “bonus sociale rifiuti” di cui all' articolo 57 bis del D.L. 124/19, al D.P.C.M. 21.1.2025 n° 24 e alla deliberazione ARERA n° 133/2025/R/RIF 1 aprile 2025.

Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti.

Di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente / informazioni ambientali del sito internet dei Comuni, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n.719/2021 dell'ANAC.

Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni

dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti;

Richiamato l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione che consegna il seguente risultato:

PRESENTI n. 10

VOTANTI n.10

FAVOREVOLI n. 7

CONTRARI n.3 Consigliere Carlo Vivarelli del Gruppo di minoranza "Cambiare" e Consiglieri Franco Del Re e Rino Lori del Gruppo di minoranza "Prospettiva Futuro"

ASTENUTI //

Deliberazione n. 29 del 29-04-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
SANDRA ROMAGNANI

II VICE SEGRETARIO
GIULIA TESI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II VICE SEGRETARIO
GIULIA TESI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e s.m.i.(CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.